



CITTÀ DI CAMPOBASSO

AREA SERVIZI CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, TURISMO, SERVIZI DEMOGRAFICI E PATRIMONIO

SETTORE POLITICHE CULTURALI, DEL TURISMO E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, ASILI NIDO E BIBLIOMEDIATECA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5239 REG. GEN. DEL 19-12-2025

OGGETTO: "FONDAZIONE GIOVANNI SPERANZA". SEZIONE PRIMAVERA. AUTORIZZAZIONE.

Il Dirigente

Vista l'istanza acquisita allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), n. 1540 del 13/08/2024, prodotta da Biagio Colaiani, in qualità di legale rappresentante di: *Fondazione Giovanni Speranza* (fondazione), C.F. / P. IVA 92054470700, con sede legale a Campobasso (CB), in Viale Elena, n. 48, volta ad ottenere l'autorizzazione al funzionamento di una struttura per la prima infanzia (Sezione Primavera), ubicata a Campobasso, in Viale Elena, n. 48;

Visti:

- il regolamento regionale n. 1 del 2015, attuativo della legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 recante "*Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali*";
- il titolo II del predetto regolamento "*Autorizzazione e controllo delle strutture e dei servizi sociali*" che definisce i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi che le strutture e i servizi socio-assistenziali devono possedere per essere autorizzati al funzionamento;
- l'art. 15, comma 4, del suindicato regolamento il quale prevede che l'autorizzazione al funzionamento venga rilasciata dal Comune sul cui territorio è ubicata la struttura;

Atteso che, come indicato nel progetto presentato dalla *Fondazione Giovanni Speranza*, la struttura in parola è un asilo nido privato che offre ai bambini in età prescolare (Sezione Primavera dai 24 mesi ai 3 anni) l'opportunità di essere ospitati in una struttura educativa raccolta;

Atteso, altresì, che il codice nomenclatore regionale è: B3 codice CISIS LB1;

Considerato che l’asilo nido è un “Servizio rivolto alla prima infanzia per promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo”;

Vista la documentazione tecnica e amministrativa prodotta dalla *Fondazione Giovanni Speranza* a corredo dell’istanza di autorizzazione al funzionamento della sezione primavera;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3405 del 09/09/2025, con la quale è stata nominata apposita Commissione per la verifica dell’effettivo possesso di tutti i requisiti prescritti dalle norme regionali per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento dell’asilo nido in questione;

Tenuto conto che la suindicata istanza di autorizzazione e la relativa documentazione alla stessa allegata, compreso l’ulteriore integrazione in data 18 dicembre 2025, nonché i verbali del professionista incaricato del vaglio dei requisiti strutturali, ingegnere Carmine Varriano, sono stati esaminati dalla suddetta Commissione – così come risulta dal verbale del 12/09/2025 e dal verbale del 19/12/2025 – la quale ha espresso parere favorevole in merito al rilascio dell’autorizzazione richiesta, per la conduzione di una Sezione Primavera che accogla un massimo di n. 20 (venti) bambini;

Preso atto che la predetta Commissione ha verificato la sussistenza dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi previsti dalla summenzionata normativa regionale;

Preso atto, quindi, che è stata acquisita la documentazione dalla quale risulta che la struttura e il servizio sopra descritti sono in possesso dei requisiti di cui al regolamento regionale n. 1 del 2015, attuativo della legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 recante “*Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali*” e successive modifiche ed integrazioni, per cui si può procedere al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali e dato atto della competenza dello scrivente in ordine all’adozione del presente provvedimento (ex art. 107 del D.lgs. 267/2000), in quanto atto di gestione;

Visto, in particolare, l’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come introdotto dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. 07.12.2012 n. 213, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

Determina

per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

- di autorizzare, ai sensi del regolamento regionale n. 1 del 2015, approvato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 26/02/2015 e s.m.i., il funzionamento della sezione primavera con sede in Campobasso, Viale Elena, n. 48, ad opera della *Fondazione Giovanni Speranza* (fondazione), che assume pertanto la qualità di soggetto gestore;
- di dare atto, in osservanza della suddetta normativa regionale, di quanto di seguito esplicitato:
 - denominazione della struttura e del servizio: *Fondazione Giovanni Speranza – Sezione Primavera*;
 - codice nomenclatore regionale: *Codice regionale B3 codice CISIS LB1*;
 - ubicazione della struttura: *Viale Elena, n. 48 – 86100 Campobasso*;
 - ente gestore: *Fondazione Giovanni Speranza (fondazione)*;

- sede legale e amministrativa del soggetto gestore: *Viale Elena, n. 48 – 86100 Campobasso (CB)*;
 - legale rappresentante: *Biagio Colaianni, nato a Matera (MT) il 03/06/1957 e residente a Campobasso (CB), Via Mazzini, n. 76, codice fiscale CLNBGI57H03F0572Q*;
 - tipologia dei servizi erogati: *sezione primavera aperto ai bambini e alle bambine in età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi*;
 - capacità ricettività: *n. 20 (venti) posti*;
 - natura giuridica: *privata*;
- di dare atto, altresì, che il presente atto, non comportando impegni di spesa, variazioni di entrate e/o ulteriori riflessi diretti o indiretti alla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si prescinde dalla richiesta del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità;
- di dare atto, inoltre, che le modifiche agli elementi che sono alla base del presente provvedimento di autorizzazione nonché gli ampliamenti e le trasformazioni della struttura determineranno la decadenza dell'autorizzazione;
- di trasmettere il presente provvedimento a Biagio Colaianni, quale procuratore rappresentante della *Fondazione Giovanni Speranza*, alla *Regione Molise*, all'*A.S.Re.M.* e, per opportuna conoscenza, al *Sindaco* di Campobasso e all'*Assessore alla Pubblica Istruzione* e all'*Assessore alle Politiche per l'Infanzia* del Comune di Campobasso.

Il Responsabile del Procedimento
Luigi Ciotoli

Il Dirigente
Claudia Angiolini
(Sottoscrizione con firma digitale)